Audizione personale del beneficiario e ministero del difensore – Cass. n. 25855/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Modifica - Specificazione degli atti o delle categorie di atti che richiedono l'intervento dell'amministratore - Audizione personale del beneficiario e ministero del difensore - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il decreto di modifica che specifichi gli atti o le categorie di atti che devono essere compiuti con l'intervento dell'amministratore non richiede l'audizione personale del beneficiario, prevista dall'art. 407, comma 2, c.c. soltanto per la nomina dell'amministratore, né il ministero del difensore, necessario solo qualora il giudice ritenga di emettere un provvedimento che, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli stabiliti dalla legge per gli interdetti o gli inabilitati.(Nella specie, la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non necessario il ministero del difensore e l'audizione del beneficiario in relazione alla modifica officiosa del decreto nel quale era stata aggiunta, oltre alla già prevista necessità di rappresentanza dell'amministratore di sostegno per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche che il beneficiario non potesse liberamente disporre, se non in misura limitata a 400,00 euro mensili, delle somme depositate su di un conto corrente a lui intestato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25855 del 01/09/2022 (Rv. 665876 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0411

Corte

Cassazione

25855

2022